

STATUTO

MURICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORIZIA GO VIALE XXIV MAGGIO 5

Numero REA: GO - 200178

Codice fiscale: 01179050313

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

ALLEGATO "A" al mio rogito Rep. 18259 Racc. 11723-----

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella All.
"B" D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642-----
Imposta di registro fissa ai sensi dell'art. 11-bis della Ta-
riffa parte seconda, all. "A" D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.--

-----S T A T U T O-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

-----Art. 1-----

----- (Costituzione e denominazione) -----

1. E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata:--
-----"**MURICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**"-----

La Cooperativa nasce per volontà della Caritas Diocesana di
Gorizia con lo scopo di svolgere attività di gestione di pro-
getti e servizi d'accoglienza, assistenza, anche nelle prati-
che burocratiche e/o amministrative, promozione sociale ed
integrazione per persone vulnerabili, in povertà o in esclu-
sione sociale tra cui anche migranti, richiedenti asilo e
donne maltrattate, vittime di tratta e grave sfruttamento.--
La cooperativa si ispira, quindi, nelle scelte strategiche e
operative ai valori e allo stile di lavoro della Caritas con
specifico riferimento a una gestione dei servizi che tengano
conto della centralità della persona e della funzione di ani-
mazione sociale che tali servizi svolgono se radicati nel
territorio.-----

La Cooperativa, in base allo stile di lavoro della Caritas,
intende realizzare i propri scopi sociali, operando prevalen-
temente nell'ambito territoriale dell'Arcidiocesi di Gorizia,
mediante il coinvolgimento delle risorse delle comunità, an-
che mediante il coinvolgimento dei volontari, fruitori dei
servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando
in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori
- l'autogestione responsabile dell'impresa.-----

2. La Società ha sede nel Comune di Gorizia, all'indirizzo
risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle
Imprese.-----

Per quanto non previsto dal Codice Civile e dalle Leggi spe-
ciali sulla cooperazione, alla Cooperativa, si applicano le
norme sulle Società a responsabilità limitata, in quanto com-
patibili.-----

Qualora la società dovesse superare i limiti previsti
dall'articolo 2519, secondo comma, del Codice Civile, relati-
vi al numero dei soci cooperatori ed all'attivo dello stato
patrimoniale, dovrà essere, senza indugio, convocata l'assem-
blea dei soci per l'adeguamento del presente statuto alle di-
sposizioni sulle Società per azioni.-----

3. Con delibera dell'Organo Amministrativo, la sede sociale
potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune e po-
tranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

e rappresentanze.-----
4. Per i rapporti con la Società, il domicilio di ciascuno dei soci è quello risultante dal Libro Soci, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di quei soci che desiderino ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne facciano espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.-----

Art. 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione assembleare, salvo il diritto di recesso per i soci che non avranno consentito alla deliberazione.-----

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3

(Scopo mutualistico)

1. La Cooperativa è promossa nell'ambito delle attività della Caritas Diocesana di Gorizia con lo scopo di sviluppare e gestire i servizi socio-educativi promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutari.-----

La Cooperativa promuove inoltre l'intesa costruttiva tra persone, gruppi ed associazioni, enti pubblici ed organizzazioni private, per la prevenzione e la soluzione positiva di ogni conflitto sociale ponendosi come soggetto terzo e disinteressato volto a facilitare processi d'integrazione e convivenza pacifica. Inoltre sostiene la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia e la sua partecipazione attiva e responsabile alla vita culturale, sociale e politica, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso le loro forme associative.-----

La Cooperativa sviluppa ed opera secondo principi di mutualità sia interna che esterna. Come nel seguito illustrato, la mutualità esterna è realizzata attraverso il rapporto con il territorio, la messa in rete delle proprie attività e lo stretto rapporto di operatività, informazione e promozione con la comunità sia civile che ecclesiale.-----

La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.-----

Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.-----

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, ancorché non in via prevalente, e con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.-----

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. C.C.).-----

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.-----

Al fine di conseguire e mantenere la qualificazione di "società cooperativa a mutualità prevalente", di cui all'art. 2514 C.C., la società:-----

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;---

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;-----
d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.-----
Gli amministratori devono documentare la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 C.C. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 C.C.-----

-----Art. 4-----

----- (Oggetto sociale) -----

1. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi e interventi specializzati, resi ai propri soci e/o utenti dei servizi stessi che si trovino in stato di difficoltà, che siano emarginati e/o a rischio di emarginazione e devianza.-----

In particolare la Cooperativa persegue gli scopi previsti dal presente Statuto svolgendo le seguenti attività, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:-----

a) offrire risposte concrete ai temi dei diritti umani, del lavoro e della convivenza pacifica, nel pieno rispetto dei diritti di cittadinanza legati alla persona in quanto tale;--

b) gestione di progetti e servizi d'accoglienza, assistenza, promozione sociale ed integrazione per persone vulnerabili, in povertà o in esclusione sociale allo scopo di liberare le persone dal bisogno e renderle autonome-----

c) promuovere l'integrazione tramite la mediazione sociale strettamente intesa, ovvero, su richiesta di almeno una delle parti, facilitare la trasformazione dei conflitti sociali in intese costruttive avvalendosi di tecniche specifiche di negoziazione ed elaborando progetti contestualizzati;-----

d) contribuire allo studio ed elaborazione delle politiche sociali, allo scopo di offrire o suggerire alle istituzioni preposte nuovi modelli e strategie di lavoro sul tema dell'integrazione sociale;-----

e) promuovere e gestire progetti e servizi d'accoglienza, assistenza ed integrazione sociale per migranti, richiedenti asilo, profughi, rifugiati, donne maltrattate, vittime di tratta e grave sfruttamento, minori in stato di bisogno e altri soggetti che necessitano di accoglienza, integrazione, tutela;-----

f) realizzare e gestire strutture di prima e seconda accoglienza per immigrati stranieri;-----

g) offrire servizi di formazione professionale e valorizzare la professionalità dei soggetti di cui all'art. 3 che non rientrano nella casistica prevista dalla normativa vigente sul collocamento obbligatorio;-----

h) offrire servizi di emersione e tutela di donne in situazione di disagio familiare, economico, frutto di discriminazione, in un'ottica di rete con i servizi territoriali;-----

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

i) promuovere la partecipazione attiva delle famiglie ad iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona;-----
j) gestire, sovrintendere o supervisionare strutture per comunità d'accoglienza, case famiglia, gruppi appartamento e comunità alloggio;-----
k) organizzare convegni, studi, ricerche e attività formative inerenti gli scopi della Cooperativa, oltre che fornire attività di consulenza, progettazione e aggiornamento anche professionale, sia di propria iniziativa che in convenzione con Enti pubblici e privati, nonché creare occasioni di animazione della comunità;-----
l) stipulare convenzioni con Istituti, Enti pubblici e con Privati aventi per oggetto interventi di carattere socio-educativo, di cura e reinserimento di soggetti in stato di bisogno, emarginati e/o comunque svantaggiati.-----
La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs. n. 385/1993) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. n. 59/1998, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:-----
a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società, cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;-----
b) concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;-----
c) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;-----
d) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;-----
e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile;-----
f) costituire Fondi per lo Sviluppo Tecnologico o per la Ri-strutturazione o per il Potenziamento Aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----
La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'arti-

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

colo 12 della Legge n. 127/1971 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità alla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.-----

In nessun caso potrà essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualità.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----Art. 5-----

----- (Soci operatori) -----

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.-----

2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti di capacità, esperienza e specializzazione professionale consoni alla realizzazione dei fini societari.-----

3. Secondo quanto disposto dall'articolo 14, secondo comma, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono, inoltre, essere soci elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.-----

4. Non possono divenire soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo, esercitano, in proprio, o attraverso la partecipazione in società, imprese in concorrenza con quella della cooperativa.-----

5. I soci operatori:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.-----

I soci della Cooperativa appartengono a una delle seguenti categorie:-----

1. soci prestatori/lavoratori;-----

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

2. soci fruitori;-----
3. soci sovventori;-----
4. soci volontari, nei limiti di cui all'art. 2 Legge 381/1991;-----
5. soci appartenenti alla categoria speciale.-----

-----Art. 6-----

----- (Categoria speciale di soci) -----

1. Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, la Cooperativa può istituire una categoria speciale di soci, in cui vengano ammessi soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, in ragione dell'interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell'impresa, la cui posizione giuridica è così disciplinata:-----
a) - il numero degli ammessi non può superare un terzo del numero totale dei soci operatori;-----
b) - la durata dell'appartenenza alla categoria viene determinata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione e non può essere superiore a cinque anni;-----
c) - il socio ha diritto di partecipazione e di intervento nelle assemblee, ma non può rappresentare altri soci e gli spetta il diritto di voto solo per le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio;-----
d) - i voti complessivamente espressi dai soci appartenenti alla categoria non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in Assemblea;-----
e) - il socio appartenente alla categoria non può essere eletto nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non gode dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile;-----
f) - al socio può essere erogato un ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa, esclusa in ogni caso l'attribuzione di esso attraverso l'aumento del capitale sociale;-----
g) - oltre che nei casi previsti inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto, il socio può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi: il recesso ha effetto allo spirare del suddetto termine, sia con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico;-----
h) - il socio può essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del termine di durata dell'ammissione nella categoria speciale, in presenza di una delle cause individuate nel prosieguo del presente statuto e nelle ipotesi di:-----
- inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- inosservanza del dovere di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
- inopportunità del suo inserimento nell'impresa, sotto il

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

profilo economico, organizzativo e finanziario;-----
- mancato adeguamento agli standard produttivi.-----
2. Se intende essere ammesso nella categoria dei soci cooperatori, almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di ammissione nella categoria speciale, il socio deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo che deve verificare la sussistenza, in capo ad esso, dei requisiti per l'attribuzione dei diritti spettanti ai soci cooperatori.-----
3. Qualora venga riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel Libro dei Soci.-----
4. Qualora l'Organo Amministrativo ritenga che i requisiti prescritti non sussistano, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione scritta all'interessato, unitamente alla delibera di diniego di ammissione: in tal caso, entro il termine di decadenza dei 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui sopra, il socio appartenente alla categoria speciale può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera in occasione della sua prossima convocazione, ai sensi dell'art. 2528, quarto comma, del C.C.-----

Art. 7

(Procedura di ammissione)

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere quanto qui di seguito elencato:-----
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, numero di telefono, eventuale indirizzo email;-----
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; i motivi in forza dei quali viene chiesta l'ammissione alla Cooperativa, con specificazione delle modalità con le quali si intende partecipare alla vita della Cooperativa oppure l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;-----
c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, non inferiore né superiore all'importo minimo e massimo determinati dalla legge;-----
d) la dichiarazione di aver preso conoscenza e di accettare integralmente quanto contenuto nel presente statuto e di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
e) l'espressa accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto, applicabile anche per le eventuali contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione;-----
f) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.-----
La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

rappresentante, dovrà contenere le seguenti indicazioni:-----
1. la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, la data di costituzione, la durata, il numero dei soci;-----
2. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a questo organo i poteri relativi;-----
3. l'ammontare della quota che l'ente si impegna a sottoscrivere;-----
4. la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.-----
La domanda di socio sovventore dovrà anche precisare il periodo minimo di permanenza nella Società.-----
Tutte le domande indistintamente dovranno contenere inoltre una dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto in ogni sua parte e degli eventuali regolamenti interni.-----
2. L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione relativa all'ammissione deve essere assunta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione e, in caso di accoglimento, deve essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.-----
3. In caso di rigetto della domanda, la relativa delibera deve essere motivata e comunicata per iscritto, con lettera raccomandata A. R., all'interessato.-----
Entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, chi ha proposto la domanda di ammissione può chiedere che, su di essa, si pronunci l'assemblea dei soci.-----
In tal caso, l'assemblea delibera o in una seduta appositamente convocata o in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----
4. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte relative all'ammissione ed al diniego di ammissione.-----
-----**Art. 8**-----
-----**(Obblighi e diritti del socio)**-----
1. Fatto salvo il rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge, i soci sono obbligati:-----
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:-----
- dell'importo corrispondente al valore nominale delle quote sottoscritte;-----
- della eventuale tassa di ammissione per il rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato con delibera di

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori;-----
b) all'osservanza di quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa;-----
c) ad instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa, in conformità ai Regolamenti approvati;-----
d) a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in rapporto ai servizi goduti, in conformità alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;-----
e) a non svolgere, per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della cooperativa, direttamente o a mezzo di soggetti interposti, salvo espressa autorizzazione rilasciatagli dall'Organo Amministrativo.-----

2. Eccettuato quanto stabilito per i soci appartenenti alla categoria speciale, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno i diritti di cui all'art. 2476 C.C.-----

-----Art. 9-----

----- (Perdita della qualità di socio) -----

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

-----Art. 10-----

----- (Recesso del socio) -----

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti inderogabilmente dalla legge, e nei seguenti ulteriori casi:---

- a) qualora abbia perduto i requisiti costituenti il presupposto della sua ammissione;-----
- b) qualora non sia più in grado di cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento allo scopo mutualistico.-----
- c) quando il rapporto di lavoro con la cooperativa sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) quando cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.-----

2. Il recesso non può essere parziale.-----

Procedimento ed effetti-----

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società, con lettera raccomandata A.R. -----

4. L'Organo Amministrativo deve esaminare la dichiarazione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione, accertando la corrispondenza tra i motivi che hanno dato luogo alla volontà di recedere e le ipotesi previste dalla legge o dallo statuto, secondo i principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1335 C.C.-----

Decorso il termine prescritto per l'esame della dichiarazione, senza che l'Organo Amministrativo si sia pronunciato, la domanda di recesso si intende accolta.-----

5. Se ritiene insussistenti i presupposti prescritti per il

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

recesso, l'Organo Amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dall'esame della richiesta, deve darne comunicazione, con lettera raccomandata A.R., al socio, il quale, entro i 60 (sessanta) giorni successivi al suo ricevimento, può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto.

6. Il recesso produce effetto:-----

a) - per quanto riguarda il rapporto sociale, dal momento della comunicazione della delibera di accoglimento della domanda;-----

b) - per i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso sia stato comunicato almeno tre mesi prima, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

In questo secondo caso, l'Organo Amministrativo, su richiesta del recedente, può far decorrere l'effetto del recesso dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

-----Art. 11-----

----- (Esclusione) -----

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, l'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:-----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società e non abbia prodotto la richiesta di recesso;-----

b) essendo socio lavoratore, incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 L. 142/2001, o qualora il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa;-----

c) si renda inadempiente alle obbligazioni derivanti:-----
- dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;-----
- dipendenti dal rapporto mutualistico o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----

d) non effettui il versamento della somma dovuta per la sottoscrizione della propria partecipazione;-----

e) violi i principi di correttezza e buona fede nei rapporti con la società, e, in particolare, nello svolgimento del rapporto mutualistico;-----

f) si renda inadempiente ad obbligazioni di pagamento nei confronti della società, da qualsiasi titolo dipendenti; -----

g) eserciti attività in concorrenza, senza l'espressa autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo;-----

h) non dia esecuzione alla decisione di una controversia di cui sia parte, deferita all'arbitrato.-----

Procedimento-----

2. La delibera di esclusione è di competenza dell'Organo Amministrativo e deve essere annotata nel Libro Soci.-----

3. Nelle ipotesi di cui ai superiori punti b), c), e) e g),

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

prima di deliberare sull'esclusione, l'Organo Amministrativo deve accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi a quanto prescritto o per effettuare il pagamento della somma dovuta. -----

4. La delibera di esclusione, specificamente motivata, entro il perentorio termine dei 15 (quindici) giorni successivi alla sua adozione, a cura dell'Organo Amministrativo, deve essere integralmente comunicata al socio escluso, tramite lettera Raccomandata A.R., e produce effetto con decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione.-----

Entro il medesimo ultimo termine, il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto: in tal caso, gli effetti della delibera di esclusione sono sospesi fino all'esito della procedura.-----

5. Qualora il socio escluso si renda irreperibile, la delibera di esclusione potrà essergli notificata presso la Casa comunale ove trovasi ubicato il suo domicilio per i rapporti con la società.-----

6. Lo scioglimento del rapporto sociale dipendente dall'esclusione determina anche la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici pendenti.-----

-----Art. 12-----

----- (Delibere di recesso ed esclusione) -----

1. Salvo che sia prescritta una forma più rigorosa, tutte le comunicazioni tra soci e società in materia di recesso ed esclusione avvengono mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

2. Tutte le controversie tra i soci e la Cooperativa in merito alle delibere adottate dall'Organo Amministrativo su tali materie sono sottoposte ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel presente statuto.-----

-----Art. 13-----

----- (Liquidazione) -----

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso della propria partecipazione, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto. La liquidazione comprende l'eventuale sovrapprezzo versato.-----

2. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale avviene operativo e non può essere superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

Il pagamento deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento per la liquidazione.-----

-----Art. 14-----

----- (Morte del socio) -----

1. In caso di morte di un socio, i suoi eredi o legatari, qualora non proseguano nel rapporto sociale, hanno diritto di

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

ottenere il rimborso della partecipazione del socio defunto, nella misura in cui sia stata effettivamente versata, eventualmente rivalutata a norma di legge e di quanto previsto nel presente statuto, nella misura e con le modalità previste per i casi di recesso ed esclusione.-----

2. Unitamente alla richiesta di liquidazione, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare un atto notorio, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra idonea documentazione dalla quale risultino l'indicazione dei soggetti aventi diritto alla liquidazione ed il titolo del diritto.-----

La domanda di rimborso deve essere inoltrata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.--
In caso di mancanza o ritardo nella presentazione di tale domanda, la corrispondente somma sarà devoluta al Fondo di Riserva Legale. -----

3. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto: il subentro potrà avvenire solo previa deliberazione dell'Organo Amministrativo che accerti la sussistenza dei requisiti, con le modalità e la procedura previste per l'ammissione di nuovi soci.-----

In caso di pluralità di eredi o legatari, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso essi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno di essi e la Società consenta la divisione della quota relitta dal socio defunto.-----
In difetto di nomina si applica quanto disposto nell'art. 2347 del Codice Civile.-----

-----Art. 15-----

-----**(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,-----
-----responsabilità dei soci cessati)**-----

1. Oltre ad essere tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, se predeterminata, perdono anche il diritto al rimborso della partecipazione i soci che vengano esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), d) ed f).-----

2. Qualora risulti che il socio, receduto escluso o defunto, sia debitore di somme di denaro nei confronti della società, si farà luogo a compensazione tra i due debiti, per le quantità corrispondenti, ai sensi degli art. 1241 e seguenti del Codice Civile.-----

3. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----STRUMENTI FINANZIARI-----

-----Art. 16-----

----- (Strumenti finanziari) -----

1. Ai sensi dell'art. 2483 C.C., con deliberazione assembleare, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 C.C., la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 111-octies delle Disp. Att. e Trans. del Codice Civile.-----

2. In tal caso, con apposito regolamento approvato dall'assemblea, saranno stabiliti:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;-----
- le modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 C.C.;-----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;-----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.-----

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.-----

4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni previste nel presente statuto.-----

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO-----

-----Art. 17-----

----- (Elementi costitutivi) -----

1. Ai sensi dell'art. 2518 C.C., per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.-----

2. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, variabile, formato con i conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci rientranti nella categoria speciale, rappresentati da quote di valore variabile nei limiti di legge;-----
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili non distribuiti o altrimenti accantonati, con le somme relative alle quote eventualmente non rimborsate a soci receduti o esclusi o ad eredi e legatari di soci defunti e con tutti gli altri proventi a qualunque titolo pervenuti alla società; -----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci;-----

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

d) dalla riserva straordinaria;-----
e) da ogni altra riserva o fondo costituito dall'Organo Amministrativo e/o previsto per legge.-----
3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.-----

-----Art. 18-----

-----**(Vincoli sulle partecipazioni e loro alienazione)**-----
1. Senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la partecipazione del socio, o parte di essa, non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta con effetto verso la Società.-----
2. Il trasferimento, anche parziale, della quota può avvenire solo a favore di soggetti che siano in possesso dei requisiti prescritti dal presente statuto per partecipare alla cooperativa.-----
II socio che intende trasferire deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata A.R., fornendo le indicazioni relative alla sussistenza dei requisiti prescritti per l'ammissione in capo al potenziale acquirente.-----
La delibera dell'Organo Amministrativo che concede o nega l'autorizzazione deve essere assunta e comunicata al socio con lettera raccomandata A.R. spedita entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del socio.-----
Decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di effettuare il trasferimento e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente, a condizione che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti per divenire socio. La delibera di diniego deve essere motivata e contro di essa il socio può instaurare la procedura di arbitrato prevista nel presente statuto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

-----Art. 19-----

-----**(Bilancio di esercizio)**-----
1. L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----
2. Al termine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo deve redigere il progetto di bilancio, che deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio previsto dal codice civile, prorogabile nei limiti e alle condizioni previste dagli art. 2478 bis e 2364 del C.C., con l'obbligo, in questo caso, per l'Organo Amministrativo, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.-----
3. Oltre alle ulteriori indicazioni prescritte dalle norme di legge, nella Nota integrativa al bilancio o nella Relazione sulla Gestione, dovranno risultare:-----
- le indicazioni relative al rispetto della mutualità prevalente, di cui all'art. 2513 C.C.;-----

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

-
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione e all'esclusione dei soci;-----
 - l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'art. 2545 del Codice Civile;-----
 - i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'art. 2545 sexies del Codice Civile.-----

Destinazione degli Utili-----

4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili netti di gestione, seguendo i seguenti criteri e destinazioni:-----

a) la quota obbligatoria prevista dalla legge alla Riserva Legale, qualunque ne sia l'ammontare, ed al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui alla Legge n. 59/92;-----

b) una quota facoltativa:-----

- a titolo di ristorno, anche mediante attribuzione di nuove partecipazioni, nel rispetto dei limiti di legge e di quanto prescritto nel presente statuto;-----

- all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legislazione vigente, per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie previste;-----

- ad eventuali dividendi, in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per il mantenimento del requisito della mutualità prevalente;-----

- alla eventuale remunerazione degli strumenti finanziari, emessi a norma di legge e del presente statuto.-----

5. L'intera eventuale rimanenza deve sempre essere destinata alla costituzione o all'incremento di un Fondo di Riserva Straordinario indivisibile, finalizzato all'autofinanziamento della società ed alla generica copertura dei rischi e degli impegni futuri. -----

6. Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare di destinare gli utili alla Riserva Legale.-----

Art. 20-----

(Ristorni)-----

1. Nella redazione del progetto del bilancio di esercizio, l'Organo Amministrativo può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo lettera b) della Legge 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.-----

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, e nella ripartizione dei ristorni, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.---

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

2. L'attribuzione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperativa ed il socio cooperatore, secondo quanto previsto in apposito Regolamento da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo e da approvarsi da parte dell'assemblea, sulla base dei seguenti criteri:----

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;----
- la qualifica / professionalità;-----
- i compensi erogati;-----
- il tempo di permanenza nella società;-----
- la tipologia del rapporto di lavoro;-----
- la produttività.-----

3. I ristorni potranno essere attribuiti ai soci cooperatori attraverso una o più delle seguenti modalità:-----

- erogazione diretta;-----
- aumento proporzionale della quota complessivamente detenuta dal singolo socio.-----

4. Possono essere redatti Regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica: detti regolamenti, predisposti dall'Organo Amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea.-----

-----TITOLO VI-----

-----DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA-----

-----Art. 21-----

----- (Decisioni dei soci) -----

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti sottopongono alla loro approvazione.-----

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;-----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'Organo di Controllo o del revisore;-----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- f) l'approvazione dei regolamenti interni.-----

-----Art. 22-----

----- (Assemblea) -----

1. Le decisioni dei soci vengono assunte in assemblea, con metodo collegiale.-----

Convocazione-----

2. L'assemblea viene convocata, sia in prima che in seconda convocazione, dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, con lettera rac-

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

comandata, inviata al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.-----

3. In alternativa, l'assemblea può essere convocata utilizzando uno o più dei modi seguenti:-----

- mediante avviso scritto consegnato a mano personalmente al socio, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,-----

- mediante avviso scritto comunicato al socio tramite telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero del telefax ricevente o all'indirizzo di posta elettronica indicati dal singolo socio.-----

4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.-----

La seconda convocazione deve essere fissata per un giorno diverso da quello della prima.-----

Assemblea Totalitaria-----

5. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano, anche per rappresentanza, i soci titolari dell'intero capitale sociale, e tutti gli Amministratori, e i componenti dell'Organo di Controllo o il Revisore se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga o si sia opposto alla trattazione degli argomenti.-----

Allo scopo, perché l'assemblea possa validamente deliberare, occorrerà che tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, e dell'Organo di Controllo o il Revisore se nominati, siano stati preventivamente informati della riunione e degli argomenti da trattare e che nessuno di essi si sia opposto, per iscritto, alla trattazione, entro il momento di costituzione dell'assemblea: di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.-----

-----Art. 23-----

----- (Funzioni dell'Assemblea) -----

1. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro i termini prescritti dalla legge per l'approvazione del bilancio e:-----

a) approva il bilancio, delibera sulla destinazione degli utili e sulla ripartizione dei ristorni;-----

b) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nonché, facoltativamente, del Presidente e di uno o più Vice-Presidenti;-----

c) procede alla eventuale nomina dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore;-----

d) determina la misura dei compensi da corrispondere ad Amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e Revisore;-----

e) approva i regolamenti;-----

f) delibera sulla responsabilità di Amministratori e compo-

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

nenti dell'Organo di Controllo e Revisore;-----
g) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
h) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;-----
i) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;-----
l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.-----
2. L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci, che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.-----
3. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla data della richiesta.-----
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, solo su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

Art. 24

(Quorum)

Quorum costitutivi

1. L'assemblea è regolarmente costituita:-----
a) - in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto;-----
b) - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Quorum deliberativo

2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che per le deliberazioni relative alle nomine alle cariche sociali, le quali possono essere assunte anche a maggioranza relativa.-----

Art. 25

(Voto)

1. Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti della partecipazione sottoscritta.-----
2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----
Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica quanto specificamente prescritto nel presente statuto.-----
3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno il diritto di farsi rap-

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

presentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto. La delega non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e per più di un'assemblea, non può essere attribuita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo, ai dipendenti della società né delle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Ciascun rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio.

4. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Art. 26

(Votazioni)

1. Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. 2. Il voto deve sempre essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti e astenuti.

Art. 27

(Presidenza dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione: in caso di loro assenza o impedimento, essa è presieduta dalla persona designata dai presenti, a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento di essa ed accertare i risultati delle votazioni.

2. Salvo il caso in cui sia presente un notaio, l'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 28

1. Fatte salve le competenze gestorie riservate ai soci dalla legge o dal presente statuto, la società sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, composto da un numero di membri compreso da tre a undici, nel numero concretamente determinato dall'assemblea prima dell'elezione.

2. La maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione devono essere scelti tra i soci cooperatori. Il Consiglio d'Amministrazione elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea.

3. L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 5 (cinque) esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

carica e può essere rieleto.-----

4. La revoca degli amministratori, o di alcuno di essi, può essere deliberata in ogni tempo, senza necessità di motivazione, anche in assenza di giusta causa ed anche nel caso di nomina a tempo determinato.-----

5. Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.-----

-----**Art. 29**-----

-----**(Compiti dell'Organo Amministrativo)**-----

1. Fatte salve le competenze riservate ai soci dalla legge, l'Organo Amministrativo è investito del potere di gestione della Società.-----

2. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie indicate dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

3. Almeno ogni 180 (centottanta) giorni, i delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

-----**Art. 30**-----

-----**(Convocazioni e deliberazioni)**-----

1. II Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri o, se nominato, dall'Organo di Controllo o dal Revisore.--

2. II Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai componenti dell'Organo di Controllo e al Revisore se nominati, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.-----

La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire ai soci una tempestiva informazione.-----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da recapitarsi almeno due giorni prima, in modo che gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di Controllo o il Revisore ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.-----

Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al numero

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dai singoli amministratori, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.-----

3. II Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominati. -----

4. Il Consiglio d'Amministrazione, delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.-----
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, salvo che nel caso in cui il Consiglio sia composto di due soli membri.-----

Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono.-----

5. II voto non può essere dato per rappresentanza.-----

6. II verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.-----

7. II verbale deve indicare e contenere:-----

- a) la data dell'adunanza;-----
- b) l'identità dei partecipanti;-----
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;-----
- d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;-----
- e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

-----**Art. 31**-----
--(Cessazione dalla carica e reintegrazione del Consiglio)---

1. Qualora cessino dalla carica uno o più amministratori, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo o dal Revisore, se nominati, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.-----

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.-----

2. Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori, dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.-----

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Organo di Controllo o il Revisore, se nominati, possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.-----

In tale ultimo caso, in mancanza dell'Organo di Controllo o del Revisore, l'assemblea per la nomina di un nuovo organo

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

amministrativo potrà essere convocata anche per iniziativa di un singolo socio.-----

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo viene ricostituito.-----

-----Art. 32-----

----- (Compensi agli Amministratori) -----

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni e, con delibera assembleare, possono essere loro attribuiti:-----

- un emolumento annuo complessivo;-----
- un'indennità di fine rapporto, da costituirsi tramite periodici accantonamenti o tramite sistemi assicurativi o previdenziali.-----

2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di Controllo o del Revisore, se nominato.-----

-----Art. 33-----

----- (Rappresentanza) -----

1. La rappresentanza generale della cooperativa spetta, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Vice Presidente ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella delibera di nomina.-----

Al Vice Presidente è attribuito il potere di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio".-

2. Previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, possono essere nominati Direttori, Istitutori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.-----

-----TITOLO VIII-----

-----CONTROLLO LEGALE E CONTABILE-----

-----Art. 34-----

----- (Norme generali) -----

1. L'assemblea nomina un Organo di Controllo o un Revisore nei casi in cui sia prescritto dall'articolo 2477 del Codice Civile, o, facoltativamente, qualora lo ritenga opportuno.---

2. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli art. 2399 e 2409 quinquies del Codice Civile non possono essere nominati componenti dell'Organo di Controllo o Revisore, e, se nominati, decadono dall'ufficio.-----

3. I componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

La cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito o il Revisore nuovamente nominato. -----

4. I componenti dell'Organo di Controllo ed il revisore possono essere revocati solo per giusta causa, con deliberazione

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

dell'assemblea dei soci che deve essere approvata con decreto del Tribunale competente, sentito l'interessato.-----

5. I componenti dell'Organo di Controllo ed il Revisore sono rieleggibili. -----

6. La retribuzione annuale dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore è determinata nella delibera di nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

7. All'Organo di Controllo ed al Revisore si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, salvo che per quanto specificamente disciplinato nel presente statuto.-----

-----**Art. 35**-----
-----**(Organo di Controllo)**-----

Ove si verificassero i presupposti di legge o qualora sia ritenuto opportuno dai soci, questi nomineranno un Organo di Controllo o un Revisore, ai quali è altresì affidata la revisione legale dei conti della società.-----

L'Organo di Controllo potrà essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore resteranno in carica per tre esercizi e potranno essere rieletti; la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Controllo o il Revisore sono stati sostituiti.-----

Nei casi di obbligatorietà della nomina i componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore devono essere revisori legali, iscritti nell'apposito registro. Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni.-----

Il compenso dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina e per tutta la durata dell'incarico.-----

-----**TITOLO IX**-----
-----**CONTROVERSIE**-----

-----**Art. 36**-----
-----**(Clausola compromissoria)**-----

Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono devolute alla cognizione di arbitri irrituali, nominati come in appresso, tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili che:-----

a) insorgano tra soci o tra soci e Società, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) vertano sulla validità delle delibere assunte da un organo della società, comprese quelle di esclusione di un socio;-----

c) siano promosse da Amministratori, Liquidatori e componenti dell'Organo di Controllo o dal Revisore, o nei loro confronti.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, componente dell'Organo di Controllo, Revisore e Liquidatore deve contenere l'espressa accettazione della presente clausola compromissoria.-----

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

L'applicazione della presente clausola compromissoria si estende a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-

-----**Art. 37**-----

-----**(Arbitri e procedimento)**-----

1. Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto dell'istanza di nomina presentata per l'arbitrato e si applicano i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile.-----

2. La domanda di arbitrato è depositata presso il Registro delle Imprese, è accessibile ai soci e deve essere comunicata alla società.-----

L'istanza di nomina deve essere effettuata con lettera raccomandata A.R., spedita entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla data del deposito della domanda presso il Registro delle Imprese. -----

3. La competenza per la nomina spetta alla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.-----

In difetto di designazione, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, la competenza per la nomina spetta al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa, su istanza della parte più diligente.-----

4. Gli Arbitri:-----

a) sono in numero di:-----

- uno, per le controversie di valore pari o inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero);-----

- tre, per le altre controversie;-----

b) sono scelti tra gli esperti di diritto e del settore.-----

5. Nello svolgimento dell'arbitrato può essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.-----

6. La decisione è assunta secondo diritto. -----

Fatte salve le eccezioni previste dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003, le parti in lite possono concordemente autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o con lodo non impugnabile.-----

7. La decisione deve essere assunta nel termine di 90 (novanta) giorni dall'accettazione della nomina, nel caso di arbitro unico, o dall'ultima delle accettazioni, nel caso di formazione di un Collegio.-----

Il termine per l'assunzione della decisione può essere prorogato per non più di una volta, e per non più di 180 (centottanta) giorni, quando debbono essere assunti mezzi di prova o in ogni altro caso in cui, a giudizio dell'arbitro o del Collegio, la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

La decisione deve contenere i criteri di ripartizione delle spese dell'arbitrato.-----

8. La mancata esecuzione della decisione della controversia costituisce causa di esclusione del socio.-----

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

9. Le spese per l'arbitrato sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.-----

-----TITOLO X-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 38-----

----- (Scioglimento anticipato) -----

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.-----
2. Il suo scioglimento anticipato volontario è deliberato dall'Assemblea.-----

3. Il verificarsi di una causa di scioglimento deve essere accertato, senza indugio, dall'Organo Amministrativo, che deve procedere agli adempimenti di legge e, se del caso, deve convocare l'assemblea dei soci affinché deliberi in materia di:-----

- nomina del o dei liquidatori;-----
- regole di funzionamento, in caso di pluralità di liquidatori;-----
- criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--
- poteri dei liquidatori, con particolare riferimento alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, o di singoli beni o diritti o blocchi di essi;-----
- atti necessari per la conservazione del valore dell'azienda, compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa attraverso di essa o di suoi rami.-----

4. In assenza di delibera sulla nomina dei liquidatori o sulle modalità della liquidazione, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento costituiscono l'organo amministrativo, e le sue regole di funzionamento e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società: in tali casi si applica l'art. 2489 C.C.-----

-----Art. 39-----

----- (Devoluzione del patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;-----
- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/92.----

-----TITOLO XI-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Art. 40-----

----- (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo può predisporre Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con la maggioranza

STUDIO NOTARILE AVV. MICHELE FURLANI

34079 STARANZANO (GO) Via Savoia, 30 - Tel. 0481/722132 - Fax 0481/481928

del assoluta dei soci partecipanti al voto.-----
I Regolamenti potranno disciplinare il funzionamento e le
mansioni di eventuali Comitati Tecnici.-----

-----Art. 41-----

-----**(Principi di mutualità, indivisibilità**
-----**delle riserve e devoluzione)**-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-
serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e
di devoluzione di una quota degli utili annuali ai Fondi Mu-
tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne, sono inderogabili e devono essere effettivamente osserva-
ti.-----

-----Art. 42-----

-----**(Rinvio)**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative e, in subordi-
ne, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

F.to ZUTTON PAOLO LUIGI-----
F.to PAPARONI CARLO-----
F.to PAOLETTI SILVIA-----
F.to MARIN GIOVANNA-----
F.to MANIACCO GRAZIA-----
F.to ANGHELEDDU MARIANNA-----
F.to SPAZZALI FRANCESCO-----
F.to CHIMERA ADALBERTO-----
F.to CORBATTO GIOVANNA-----
F.to ORSOLINI SIMONE-----
F.to RICCI FEDERICA-----
F.to BUSATTA VALENTINA-----
F.to CARACENI SARA-----
F.to MICHELE FURLANI - L.S.-----

"Copia su supporto informatico conforme al documento origina-
le formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma
1 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Impre-
se".-----

Atto in corso di registrazione presso l'Ufficio Territoriale
di Monfalcone.-----
Staranzano, 12 dicembre 2016.-----